



COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO delle ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2002
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19 marzo 2007

INDICE

Titolo primo

Disposizioni generali

Articolo		Pagina
1	Oggetto e finalità del regolamento	4
2	Rapporto con i cittadini	4

Titolo secondo

Entrate comunali

Articolo		Pagina
3	Definizione delle entrate	5
4	Regolamento generale delle entrate e regolamenti delle singole entrate. Coordinamento	5

Titolo terzo

Determinazioni di aliquote, tariffe e agevolazioni

Articolo		Pagina
5	Aliquote, tariffe e prezzi	6
6	Trattamenti agevolati	7
7	Agevolazioni fiscali e tariffarie	7

Titolo quarto

Gestione delle entrate

Articolo		Pagina
8	Forme di gestione	8
9	Soggetti responsabili delle entrate	9

Titolo quinto

Denunce e controlli

Articolo		Pagina
10	Dichiarazione tributaria	10
11	Attività di verifica e controllo	10
12	Poteri dell'Ente	11
13	Attività di liquidazione delle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie	11
14	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra-tributarie	12
15	Rimborsi	12

Titolo sesto

Sanzioni

Articolo		Pagina
16	Disposizioni sanzionatorie	14
17	Sanzioni in materia di riscossione tributi	14
18	Determinazione dell'entità della sanzione	15
19	Concorso di violazioni e continuazione	15
20	Irrogazione della sanzione	15
21	Interessi per il ritardato pagamento di tributi	15
21 bis	Compensazione	16
22	Interessi per il rimborso di tributi	16

Titolo settimo

Attività di riscossione

Articolo		Pagina
23	Forme di riscossione volontaria	17
24	Forme di riscossione coattiva	17
25	Pagamenti rateali	18

Titolo ottavo

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo		Pagina
26	Tutela giudiziaria	19
27	Autotutela	19
28	Interpello del contribuente	20

Titolo nove

Disposizioni finali e transitorie

Articolo		Pagina
29	Disposizioni finali	21
30	Disposizioni transitorie	21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali per il buon andamento dell'attività dell'Ente e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti idonei a renderli accessibili a tutti i soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 3

Definizione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le entrate comunali si distinguono in:
 - a) Entrate tributarie: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime;
 - b) Entrate extratributarie: sono quelle entrate non comprese nella lettera a), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa finanziaria la cui titolarità spetti al Comune.
2. Il regolamento non si applica ai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Regolamento generale delle entrate e regolamenti delle singole entrate. Coordinamento.

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate, tributarie ed extra tributarie, del Comune. La finalità del presente regolamento e di tutti i regolamenti riguardanti le entrate deve essere il perseguimento di coerenti obiettivi di bilancio, ottimizzati ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il regolamento afferente ciascuna entrata deve disciplinare, coerentemente con quanto previsto dai criteri generali del presente atto, modalità di adozione di tariffe, aliquote e prezzi, nonché il loro adeguamento nel tempo, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico.
3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate; le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5 Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, l'organo comunale competente ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 determina, con apposita deliberazione, aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio; a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio pubblico debbono essere rapportati al miglior risultato economico conseguibile, con adeguamento annuale correlato ai valori di mercato ed al tasso di inflazione programmata.
4. Le tariffe ed i corrispettivi debbono essere adottati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per le singole materie, con i medesimi criteri sopra descritti, assicurando la copertura dei costi afferenti il servizio od il bene cui si riferiscono.
5. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione del relativo provvedimento.
6. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione, salvo che l'adozione avvenga entro i termini previsti da una disposizione di legge che ne consenta l'applicazione retroattiva.
7. Devono essere garantite ai cittadini la consultazione dei regolamenti, delle misure tariffarie, delle aliquote, dei canoni nonché delle modalità di calcolo delle somme dovute e la massima pubblicità delle scadenze dei termini per il versamento delle somme dovute e degli adempimenti a carico dei cittadini, anche mediante la predisposizione di appositi stampati da porre in distribuzione.

Art. 6 Trattamenti agevolati

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile; qualora consentito, per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.
3. Nell'ipotesi in cui i trattamenti agevolati siano discrezionali, l'eventuale concessione deve essere adeguatamente motivata ed il minor gettito conseguente deve essere coperto con adeguati risparmi di spese, diverse da quelle correnti ed obbligatorie, ovvero con fondi propri di bilancio.
4. Il minor gettito derivante dalla concessione di eventuali agevolazioni sui canoni, deliberate in relazione a particolari condizioni d'uso, non può essere recuperato con applicazione di maggiorazioni a carico degli altri utilizzatori.

Art. 7 Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:
 - a) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. citato, sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
 - b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 Forme di gestione

1. Il Consiglio determina la forma di gestione delle entrate comunali, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme seguenti ed avendo riguardo, nella scelta, a criteri di efficienza, funzionalità, equità ed economicità del servizio:

- a) mediante gestione diretta, in economia;
- b) mediante gestione associata con altri enti locali ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 27 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
- c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 446/97.

2. Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire, senza oneri aggiuntivi per il contribuente:

- a) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lett. c) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
- b) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 113, comma 1, lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) affidamento mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112.

3. In ogni caso, il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

5. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

8. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

Art. 9 Soggetti responsabili delle entrate

1. E' responsabile delle singole entrate di competenza dell'Ente il funzionario responsabile del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PRO) , le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il Funzionario responsabile cura ogni attività organizzativa e gestionale utile all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria nonché ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela del Comune. Lo stesso Funzionario dispone la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212/2000.

TITOLO V – DENUNCE E CONTROLLI

Art. 10

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento disciplinanti le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, relative alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, elementi utili e chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, salvo nell'ipotesi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

5. Il funzionario responsabile, in caso di insufficienza o di carenza di risorse tecnico - professionali, potrà avvalersi, per meri fini strumentali - sia nell'ipotesi di gestione diretta sia di gestione associata - di collaborazioni esterne in grado di fornire adeguati supporti organizzativi, procedure informatiche e cartacee, consulenza legale e tributaria, rilievi tecnici e quanto altro risultasse necessario per una razionale organizzazione e per uno svolgimento efficiente del servizio.

Art. 12 Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art.13 Attività di liquidazione delle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie.

1. Il Comune, con l'attività di liquidazione, determina la consistenza del versamento da effettuarsi per ciascuna entrata ed emette i provvedimenti di liquidazione nel rispetto, qualora si tratti di obbligazione tributaria, dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie. Nei casi di autoliquidazione, provvede direttamente il cittadino.

2. I criteri dell'attività di liquidazione debbono essere chiaramente indicati nei singoli regolamenti delle entrate; per le entrate tributarie, la legge dispone in merito a fattispecie imponibili, soggetti passivi e commisurazione della base imponibile.

3. La liquidazione delle entrate deve, comunque, rispondere a criteri di massima trasparenza, semplicità, certezza del diritto. Tutti i provvedimenti di liquidazione devono essere espressamente motivati.

4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

5. La comunicazione al contribuente di tutti gli atti indicati nel presente articolo va effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra - tributarie.

1. Con l'attività di accertamento e di rettifica il Funzionario responsabile, con la collaborazione dell'ufficio, in relazione alle singole entrate effettua il controllo dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, emettendo, ove necessario, i provvedimenti atti al recupero delle somme dovute, nei termini decadenziali e prescrittivi previsti dalle singole leggi.
2. Tutti i provvedimenti di accertamento devono essere espressamente motivati.
3. L'avviso di accertamento tributario deve, in ogni caso, indicare:
 - l'Ufficio che ha formato l'atto ed il Funzionario responsabile;
 - il presupposto per l'insorgenza del credito tributario;
 - la descrizione analitica della base imponibile e dei criteri di commisurazione utilizzati;
 - il periodo di riferimento;
 - la descrizione del calcolo dell'entrata dovuta;
 - le sanzioni, collegate al tributo, irrogabili in base alla normativa vigente e gli interessi dovuti sul solo tributo;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - il termine e le modalità di pagamento;
 - l'organo ed i termini per proporre ricorso;
 - le normative di legge e regolamentari di riferimento.
4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento, secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.
5. La comunicazione al contribuente di tutti gli atti indicati nel presente articolo va effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 21, comma 2, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Nell'attività relativa agli accertamenti sono inquadrati, altresì, l'istruttoria e la risoluzione delle pratiche di rimborso, secondo le specifiche normative di legge e di regolamento.
5. Se è accertato il diritto al rimborso, il procedimento si intende definito con la formale determinazione del funzionario e la relativa comunicazione all'interessato.
6. In caso di diniego al rimborso, la determinazione va adottata, nei termini previsti per le singole entrate, con motivato provvedimento del Funzionario responsabile, e comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.
7. E' stabilito in euro 10 il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso delle somme versate.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 16

Disposizioni sanzionatorie.

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel D.Lgs. 472 nonché nei DD. Lgss. n. 471, art 13, e n. 473, artt. da 11 a 14.

In particolare, si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione della sanzione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) misure cautelari;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

2. Se la sanzione riguarda l'omesso o il ritardato versamento di un tributo o di una parte di esso, si applicano le previsioni dell'Art. 13 del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 471.

3. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'avviso di accertamento o rettifica, a norma dell'art. 17, D.Lgs. 472/97 (Irrogazione immediata).

4. Ove venga adottata una sanzione tributaria in misura superiore al minimo di legge, la motivazione deve risultare chiaramente nell'atto di irrogazione ovvero, in caso di irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

5. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del Funzionario responsabile dell'entrata così come definito all'articolo 7.

Art. 17

Sanzioni in materia di riscossione tributi.

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i versamenti dei tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 18
Determinazione dell'entità della sanzione.

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in apposito atto deliberativo a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art. 7, D.Lgs. 472/97, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 16 dello stesso Decreto.

Art. 19
Concorso di violazioni e continuazione.

Soppresso

Art. 20
Irrogazione della sanzione.

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione deve essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- .
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.
4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente che siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 21
Interessi per il ritardato pagamento di tributi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 21 bis Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 22 Interessi per il rimborso di tributi

1. La misura degli interessi prevista dall'articolo 21 si applica anche alle somme versate agli aventi diritto a titolo di rimborso di tributi versati e riconosciuti non dovuti.

TITOLO VII - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 23

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione è definita volontaria qualora effettuata mediante versamento da parte del debitore delle somme dovute, entro le scadenze previste dalla legge o dai regolamenti, sia in autoliquidazione sia a seguito di liquidazione da parte dell'Ufficio.
2. Sono equiparate a volontarie le riscossioni effettuate tramite ruolo ordinario.
3. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e bonifici bancari.
5. Qualunque sia la forma di versamento, sui relativi documenti dovranno essere riportati chiaramente gli estremi dell'atto generatore dell'entrata, le generalità dell'interessato complete di codice fiscale, in maniera da poterne chiaramente identificare la competenza.

Art. 24

Forme di riscossione coattiva

1. Si definiscono coattive le riscossioni effettuate a seguito di emissione di avvisi o di atti di accertamento, di cui al precedente Art. 7, lett. b), anche se effettuate prima delle procedure esecutive.
2. Rientrano in questa categoria di entrate anche le riscossioni a seguito di riliquidazione di denunce e dichiarazioni tributarie, che correggono errori della dichiarazione o difformità tra denunce e versamenti.
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
5. Le attività necessarie alla riscossione coattiva competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

6. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

7. E' stabilito in euro 10 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

8. Il limite di esenzione di cui al comma 7 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Art. 25 Pagamenti rateali.

1. Il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico attestate da apposita relazione del servizio socio-assistenziale, una dilazione di pagamento in rate non superiori a otto e di durata complessiva non superiore all'anno, richiedendo apposita polizza fidejussoria quando il debito supera euro 25.000.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

3. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 21. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

TITOLO VIII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 26 Tutela giudiziaria.

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

2. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, come sopra individuato, dovrà essere assistito da un professionista abilitato, con il quale verrà stipulata apposita convenzione, sia per singola entrata che per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

3. Nel caso di controversie innanzi agli Organismi di giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie provinciale e regionale), instaurate avverso gli atti afferenti le entrate tributarie, così come definiti dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1992, n. 546, art. 19, la rappresentanza dell'Ente spetta al Sindaco, abilitato a stare in giudizio anche senza difensore, ovvero mediante l'assistenza di professionista abilitato secondo le modalità ed i limiti di cui al comma precedente.

Art. 27 Autotutela

1. Il responsabile della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

3. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 28 **Interpello del contribuente.**

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente può presentare all'amministrazione istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico, in particolare al fine della corretta applicazione della norma.

2. La risposta del responsabile del tributo é vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

3. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

4. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate, in caso di violazione anche non meramente formale, sanzioni.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Art. 30 Disposizioni transitorie.

soppresso